



Berna, 13 dicembre 2013

Destinatari:

Governi cantonali

**Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (LInfFin);
apertura della procedura di consultazione**

Onorevoli Consiglieri di Stato,

il 13 dicembre 2013 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di indire presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, nonché presso le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli ambienti interessati una procedura di consultazione concernente la legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (legge sull'infrastruttura finanziaria; LInfFin).

La consultazione termina il **31 marzo 2014**.

L'avamprogetto sottopone le infrastrutture del mercato finanziario e gli obblighi dei partecipanti al mercato a una regolazione uniforme adeguata agli sviluppi del mercato e alla normativa internazionale. In questo modo la stabilità e la competitività della piazza finanziaria svizzera vengono rafforzate in modo durevole.

La LInfFin introduce un disciplinamento organico per l'organizzazione e l'esercizio delle infrastrutture del mercato finanziario. Le disposizioni attualmente disseminate nella legge sulle borse, nella legge sulle banche e nella legge sulla Banca nazionale, saranno abrogate e sostituite da una normativa coerente, raccolta in un'unica legge e adeguata alle mutate condizioni del mercato e alle prescrizioni internazionali. Per quanto riguarda le borse, la normativa corrisponde di principio all'attuale disciplinamento previsto nella legge sulle borse. In particolare, sarà mantenuto il vigente principio dell'autoregolazione, che in questo ambito ha dato buoni risultati. Il concetto di istituzione analoga alla borsa sarà sostituito dalle definizioni più precise e più agevolmente circoscrivibili di sistema multilaterale di negoziazione e sistema di negoziazione organizzato.

Dato il forte nesso materiale che li lega alle infrastrutture del mercato finanziario, e in particolare alle piazze borsistiche, i commercianti di valori mobiliari che appartengono alle categorie delle ditte di emissione e dei fornitori di derivati, dei commercianti per conto proprio e dei market maker vengono tolti dalla legge sulle borse e sottoposti alla LInfFin. In questo modo viene soppresso il loro proprio statuto in relazione all'autorizzazione.

La LInfFin assoggetta anche il commercio di derivati a un disciplinamento conforme agli odierni standard internazionali. Oggi il commercio di derivati sul mercato svizzero è in larghissima parte transfrontaliero e si svolge prevalentemente con l'UE. La normativa proposta con il presente avamprogetto si ispira pertanto in primo luogo al diritto dell'UE. In sostanza, si tratta di imporre anche in Svizzera, per il futuro, i tre obblighi cardine del commercio di derivati, ossia l'obbligo di compensazione, l'obbligo di notifica e l'obbligo di riduzione dei rischi. Per quanto riguarda l'obbligo di negoziare operazioni con derivati su una piazza borsistica

(piattaforma), l'avamprogetto contempla già le necessarie basi legali, ma queste saranno poste in vigore soltanto quando l'obbligo di commercio su una piattaforma sarà stato introdotto anche negli Stati partner.

Come le norme concernenti il commercio di derivati, le vigenti disposizioni sulla pubblicità delle partecipazioni, sulle offerte pubbliche di acquisto, sull'insider trading e sulla manipolazione del mercato valgono per tutti i partecipanti al mercato. A causa dello stretto nesso materiale, esse vengono tolte dalla legge sulle borse e trasposte senza sostanziali modifiche nella LInfFin.

Infine, l'avamprogetto introduce nella legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) un disciplinamento unitario dell'assistenza amministrativa in luogo delle disposizioni attuali, disseminate nelle varie leggi applicabili ai mercati finanziari.

In allegato vi sottoponiamo, per parere, la legge sull'infrastruttura finanziaria (LInfFin) unitamente al pertinente rapporto esplicativo. Ulteriori esemplari della documentazione relativa alla procedura di consultazione sono disponibili all'indirizzo Internet <http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html>.

Vogliate inviare i vostri pareri al **Dipartimento federale delle finanze, Servizio giuridico della Segreteria generale, Bernerhof, 3003 Berna** oppure per posta elettronica a regulierung@gs-efd.admin.ch.

Vi ringraziamo della preziosa collaborazione e cogliamo l'occasione per porgervi, Onorevoli Consiglieri di Stato, i migliori saluti.

Eveline Widmer-Schlumpf
Consigliera federale

Allegati:

- Avamprogetto e rapporto esplicativo (i, d, f)
ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, AG, TG: d
VD, NE, GE, JU: f
BE, FR, VS: d, f
GR: i, d
TI: i
- Elenco dei destinatari (i, d, f)
- Comunicato stampa (i, d, f)